

dichiararsi l'invalidità parziale del contratto in relazione alla clausola di determinazione e di applicazione degli interessi anatocistici con capitalizzazione composta, alla clausola di previsione della commissione di massimo scoperto, alla clausola che consente l'antergazione o postergazione delle valute; - accertarsi e dichiararsi l'invalidità parziale del contratto per l'applicazione di interessi usurari; - quantificarsi il rapporto dare/avere tra le parti alla luce delle contestazioni mosse. Con vittoria di spese e competenze di lite.

Con comparsa depositata il 15.05.2020 si costituiva Controparte_1 (di ora innanzi Cont a sua volta rappresentando: - che sussisteva carenza di legittimazione attiva dal momento che oggetto della cessione di ramo d'azienda era il debito legato al c/c e non anche la titolarità del conto stesso; - che, in ogni caso, oggetto della cessione poteva essere solo il c/c n. 550001420 del 04/03/2014 e non tutti i conto correnti originariamente della Parte_2 - che era intervenuta prescrizione del diritto con riferimento ai versamenti a carattere solutorio, essendo spirato il termine decennale ex art. 1945 c.c.; - che il rapporto di c/c n. 550001420 era regolato da apposite convenzioni scritte contenenti indicazione specifica del tasso di interesse; - che la capitalizzazione degli interessi bancari con cadenza trimestrale era legittima; - che la c.m.s. era lecita e meritevole di tutela; - che affermata la illegittimità dell'anatocismo, il ricalcolo con esclusione di ogni forma di capitalizzazione doveva avvenire ex art. 1194 c.c.; - che l'eccezione relativa alla violazione della normativa antiusura era priva del supporto fattuale minimo per essere esaminata, quindi inammissibile. Tanto premesso concludeva chiedendo dichiararsi inammissibile la domanda attorea con conseguente rigetto della stessa. Con vittoria di spese e competenze di lite.

La causa veniva istruita attraverso produzione documentale e CTU relativa alla legittimità delle clausole contrattuali.

All'udienza del 14/11/2023, a seguito del deposito di note di trattazione scritta, venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

**** * * * * *

CONTINUITA' DEI RAPPORTI DI CONTO CORRENTE E DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA

Deve ritenersi, aderendo alla giurisprudenza monocolore in materia, che sussista il carattere unitario del rapporto, fondato sul presupposto dell'avvenuto giroconto delle competenze derivanti dal c/c n. 0543301420 sottoscritto nel 1988 al c/c n.0550001420 sottoscritto nel 2014.

Il trasferimento, dunque, ne assicura la continuità contabile.

Infatti, *“va qualificato nella sostanza unico e senza soluzione di continuità il rapporto di conto corrente pur in presenza di due distinti contratti – con rispettive distinte numerazioni di conto – succedutisi nel tempo, qualora il più vetusto è stato estinto con operazione di accredito denominata “azzeramento saldo” utilizzando la totalità dell'affidamento del conto più recente; ciò deve convenirsi anche il ragione del fatto che, altrimenti, si consentirebbe alla banca di sottrarsi agli oneri probatori su di essa gravanti anche rispetto ai rapporti più datati, consentendole di sottrarsi all'onere di produzione dei contratti e degli estratti conto relativi, essendo evidente che dai conti più antichi provenga gran parte della passività del nuovo conto.”* (Cass. 27769/2019; Trib. Pescara sent. n 142/2020).

Sussiste anche la continuità soggettiva del rapporto, in quanto oggetto del conferimento è stato “il complesso di beni mobili, diritti e rapporti attivi e passivi riconducibili all'esercizio dell'attività”, comprendendo, quindi, non solo i debiti della società ma anche tutti i rapporti in essere alla data del conferimento. Tanto consente di affermare la sussistenza della legittimazione attiva della società cessionaria.

ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

La BPP formula tempestivamente eccezione di prescrizione.

Giova premettere che l'azione con la quale si chiede la nullità delle clausole contrattuali che stabiliscono il versamento di importi ritenuti illegittimi è imprescrittibile ai sensi dell'art. 1422 c.c.

Tuttavia, l'azione di ripetizione degli importi corrisposti in forza delle voci contrattuali ritenute nulle è soggetta a prescrizione decennale. La Corte di Cassazione a sezioni unite n. 24418/2010 ha ribadito da una parte la decorrenza del termine di prescrizione in coincidenza con la chiusura definitiva del conto e dall'altra ha introdotto un ulteriore termine legato alla natura del singolo movimento. In altri termini, pur riconoscendo l'unicità del rapporto di conto corrente, la predetta sentenza non disconosce l'autonomia delle

single operazioni precisando che tutti e solo i movimenti aventi natura di pagamento hanno un termine di prescrizione che decorre dalla data del movimento stesso. Viene quindi introdotta una distinzione tra il singolo movimento del conto corrente eseguito nell'ambito della disponibilità di fido accordata al correntista e gli eventuali versamenti eseguiti al di fuori della disponibilità accordata e necessari al c.d. rientro della scoperta. In dettaglio, quando un versamento rientra nel limite del fido accordato non costituisce pagamento ma una semplice rimessa che ripristina la disponibilità concessa (cd. rimessa ripristinatoria). Tale versamento rientra nel più generale termine di prescrizione del contratto di conto corrente, che decorre dalla chiusura del conto. Quando invece il versamento viene eseguito in presenza di uno sconfinamento rispetto al fido concesso (saldo negativo superiore al fido), ovvero in presenza di un conto non affidato, allora questo movimento si configura come un pagamento specificamente finalizzato al rientro della maggiore esposizione non convenuta contrattualmente (cd. rimessa solutoria). In questo caso, si genera un pagamento e con esso, contestualmente, il diritto a richiederne la ripetizione. In altri termini, e in sintesi, la presenza di un saldo passivo che rimanga "entro i limiti" del fido accordato costituisce un debito del correntista non immediatamente esigibile, e le rimesse che intervengono in conto non hanno funzione "solutoria" ma soltanto una funzione di ripristino della disponibilità. Per i versamenti effettuati su un conto con saldo passivo "eccedente il limite" del fido, invece, si configura un effettivo "pagamento", dal momento che lo "sconfinamento" costituisce per la banca un credito esigibile, e la rimessa non crea nuova disponibilità per il cliente bensì assume carattere "solutorio".

La rimessa acquisisce pertanto carattere solutorio per l'importo commisurato alla dimensione del credito liquido ed esigibile preteso dalla banca. Inoltre, le rimesse che intervengono oltre il fido, assumendo una effettiva funzione "solutoria", sono prioritariamente rivolte al pagamento delle competenze (legittime e/o illegittime), e solo successivamente per ripianare l'extra fido liquido ed esigibile. Per l'eventuale ulteriore parte residua, vanno a ricostituire la disponibilità entro il fido. I suddetti pagamenti, rivolti a soddisfare anche le pretese illegittime della banca, se intervenuti oltre i dieci anni (con riferimento al primo atto di contestazione) risultano prescritti e non sono più ripetibili. Sono invece richiedibili soltanto gli addebiti dell'ultimo decennio anteriore alla messa in mora o alla citazione in giudizio. Sul piano contabile, saranno dichiarati prescritti tutti quegli addebiti riferiti esclusivamente alle competenze addebitate (per le quali è stata appunto proposta domanda di ripetizione) che contestualmente hanno costituito un pagamento ben individuabile. La Cassazione, a riguardo, ha chiarito con Sentenza n. 4518/2014 che il principio enunciato con la Sentenza S.U. n. 24418/2010 può essere applicato anche alla ripetizione degli addebiti a titolo di commissioni di massimo scoperto e, per analogia, a tutte le altre voci di spesa indebitamente versate alla banca, e dunque non solo alla ripetizione di interessi anatocistici. In definitiva, e come già ribadito, non sono ripetibili solo quelle competenze il cui addebito è avvenuto al di fuori del fido accordato e per cui la successiva rimessa ha costituito un pagamento. Decorsi dieci anni si prescrive ogni diritto relativo a quel pagamento ed in relazione a quello specifico pagamento non si potrà più pretendere la ripetizione dell'indebito.

L'eccezione deve, oggi, essere adeguata ai principi esposti dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 9141/2020 laddove viene rilevato che, ove eccetta la prescrizione, "per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto di apertura di credito in conto corrente abbia natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento".

Per quanto detto l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione delle competenze addebitate deve essere valutata limitatamente alle rimesse effettuate in favore della ^{Cont} con effetti solutori nel periodo antecedente al decennio che precede l'atto interruttivo dei termini prescrizionali che nel caso di specie si identifica con l'atto di messa in mora del 10/09/2007.

Alla luce dei criteri indicati al CTU, lo stesso ha proceduto ad accertare che i pagamenti prescritti alla data dell'0/08/2007 ammontano ad € 5.176,61.

QUANTIFICAZIONE DEL RAPPORTO DARE/AVERE

Al fine di una corretta quantificazione del rapporto dare/avere tra le parti, si è proceduto ad una CTU alla quale questo Giudice intende aderire essendo stata esauriente, completa ed analitica nella ricostruzione

delle posizioni debitorie e creditorie [*“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente; diversa è l'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori: in tal caso il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione”*]; (Sez. V, Ordinanza n. 15147 del 11/06/2018, Rv. 649560 – 01)].

INTERESSI ANATOCISTICI

Come noto, in passato si è assistito ad una prassi bancaria con la quale si usava effettuare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (con conseguente produzione di ulteriori interessi) nel solo caso in cui questi fossero dovuti dai clienti, e non quando erano dovuti dalla banca (cd. anatocismo). Nel marzo del 1999 si è assistito però ad un cambiamento dell'orientamento tradizionale, con alcune sentenze della Corte di Cassazione a mezzo delle quali si è affermato il principio secondo cui è “nulla la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, giacché essa si basa su di un mero uso negoziale”(adottato per la prima volta su iniziativa dell' *Pt_3*), e in quanto tale inidoneo ad incidere sul disposto normativo dell'art. 1283 c.c. Da ciò discenderebbe la nullità della relativa previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario. In definitiva, veniva affermato il principio della illegittimità della “doppia velocità” di capitalizzazione degli interessi: trimestrale, per quelli passivi a favore della banca, ed annuale per quelli attivi in favore del cliente. La presa di posizione della Corte di Cassazione, suscettibile di effetti dirompenti data la possibilità per i clienti di far valere la nullità della relativa clausola, con conseguente richiesta di rimborso degli interessi illegittimamente conteggiati, costrinse il Governo ad intervenire con l'emanazione del D.Lgs. n.342/99 che, con l'art. 25, ha modificato l'art. 120 del T.U.B., affidando al *Controparte 3* per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) il compito di stabilire i criteri e le modalità per la produzione di interessi sugli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (quindi sia nelle operazioni di raccolta del risparmio che nelle operazioni di esercizio del credito), fissando, nel contempo, il vincolo di assicurare la medesima periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditorî. Pertanto, con la Delibera del 09/02/2000 (entrata in vigore il 22/04/2000) il C.I.C.R. riequilibrò le posizioni tra correntista ed istituto di credito, imponendo forme simmetriche di capitalizzazione, attiva e passiva. Il comma 3 del citato art. 25 del D.Lgs. n.342/99 introdusse, poi, una disciplina transitoria e di sanatoria. In particolare, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Delibera CICR (e cioè a far data 22/04/2000), l'art. 6 del documento interministeriale stabilisce espressamente che “le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”. Per i contratti preesistenti, stipulati anteriormente all'entrata in vigore della Delibera, l'art. 7 (norma transitoria) stabiliva che le vecchie clausole, che prevedevano la capitalizzazione trimestrale degli interessi, potevano divenire efficaci a partire dall'01/07/2000 a condizione che venissero adeguate alle regole della Delibera stessa. Ma ciò non era sufficiente, perché se l'adeguamento comportava un peggioramento delle condizioni precedenti, le clausole dovevano essere approvate espressamente dal cliente. Se, invece, le nuove condizioni non avessero comportato un peggioramento rispetto alle condizioni precedenti, sarebbe stato sufficiente per la banca pubblicare in Gazzetta Ufficiale le nuove condizioni applicate e darne comunicazione al cliente “alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000”.

Come emerge anche dalla CTU, nella richiesta di concessione fido non risulta indicata nessuna previsione in tema di periodicità di capitalizzazione.

Inoltre, sino al 26/02/2009 non si riscontra nessun documento che rechi l'accettazione della clausola di reciprocità. Di conseguenza, sino a tale data, è illegittima l'applicazione dell'anatocismo bancario.

Nel documento contrattuale del 27/02/2009 è riportata la dicitura “Periodicità di liquidazione delle competenze – Dare e avere Trimestrali” e risulta indicato il T.A.N. ed i “tassi debitori espressi con capitalizzazione”. Da tale data, in sede di ricalcolo, è stato applicato il criterio della capitalizzazione trimestrale degli interessi. Gli interessi passivi ricalcolati e rettificati dalla componente anatocistica,

maturati nel periodo che intercorre tra la data di prescrizione individuata ed il 26.02.2009 sono stati addebitati alla data di chiusura del rapporto.

COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO

L'istituto di credito, oltre ad applicare il tasso di interesse (debitore) sull'importo affidato ed effettivamente utilizzato dal correntista, è stato solito addebitare trimestralmente (capitalizzandola) la cd. Commissione di massimo scoperto, calcolata sul massimo saldo debitore verificatosi nel trimestre e risultante dal riassunto scalare. Tale commissione rappresenta, dunque, un ulteriore costo per il correntista, visto che è applicata, in una determinata misura percentuale, sullo scoperto massimo verificatosi nel corso del trimestre. Come noto, la giurisprudenza già da tempo è unanime nel ritenere illegittimi gli addebiti di tale onere in difetto di espressa convenzione scritta, sottoscritta dal cliente. Pertanto, sia in assenza di contratto sia in presenza di contratto che non riporti la specificazione dell'aliquota e le modalità di calcolo e di capitalizzazione delle Commissioni di massimo scoperto, nulla è dovuto. L'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 28 gennaio 2009, n. 2, sanciva definitivamente la nullità di tale onere, laddove precisava, al comma 1, che "sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione". Il suddetto comma 1 veniva poi abrogato dall'art. 27, comma 4, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27. A partire dal 2012, pertanto, con l'introduzione e la modifica dell'art. 117 bis T.U.B., i contratti di apertura di credito possono prevedere, quali oneri aggiuntivi, esclusivamente una commissione onnicomprensiva a carico del cliente, calcolata in misura proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione e alla durata dell'affidamento, purché nei limiti consentiti dalla legge, ossia non superiore allo 0,5% per trimestre della somma messa a disposizione del cliente. Il C.I.C.R., con apposita Delibera datata 30/06/2012, ha emanato le disposizioni applicative della norma suddetta. Ad ogni modo, vale sempre quanto espressamente previsto dall'art. 117, T.U.B. in base al quale, in assenza di valida e specifica pattuizione scritta, nulla è dovuto.

Dall'inizio del rapporto di c/c e fino al 26/02/2009 la banca ha applicato la ^{Part} in assenza di convenzione. Sono legittimi, quindi, solo i due addebiti effettuati dopo l'accordo del 27/02/2009, in cui risultano determinati in modo specifico i criteri per la sua esatta quantificazione, ossia 1) misura percentuale e 2) base di calcolo. Per questo motivo, in sede di ricostruzione del saldo, gli importi residuali sono stati espunti. La CMS ricalcolata è stata determinata sul massimo scoperto ricalcolato.

Stesse considerazioni sono state fatte in merito alla CDF, la quale è stata espunta anche laddove non indicata negli accordi contrattuali sopraggiunti. Anche la CDF ricalcolata è stata determinata sul massimo scoperto ricalcolato.

Come sottolineato dalla CTU, atteso che la CMS e la CDF sono oneri rilevanti nella determinazione dell'effetto anatocistico, gli importi ricalcolati in quanto legittimi non sono stati capitalizzati.

Per ciò che concerne la commissione IV, risulta pattuita con indicazione di due importi prefissati. Sono da considerarsi legittimi solo due addebiti i cui importi non sono stati capitalizzati.

SPESE FISSE DI TENUTA CONTO, SPESE FORFETTARIE DI CHIUSURA E INDICAZIONI DEI GIORNI DI VALUTA

A far data dal 27/02/2009 risultano pattuite sia le spese di liquidazione conto che le spese per singola operazione.

Le spese fisse di tenuta conto, in sede di ricalcolo, sono state addebitate alla data di chiusura del rapporto. Le altre spese applicate dalla CP I in costanza di rapporto sono state espunte. Inoltre, sono state espunte le spese forfettarie di chiusura che non sono mai state convenute.

In ultimo a far data al 27/02/2009 le valute munite di causa risultano analiticamente convenute nei documenti esaminati.

TEGE %CMS

Come emerge dall'analisi della CTU, nel caso di specie i tassi effettivi rilevati, indicativi dei tassi di costo applicati dalla CP I su base trimestrale, non hanno superato le soglie di usura tempo per tempo stabilite.

RAPPORTO DARE/AVERE

Il CTU, dunque, nel calcolo del rapporto dare/ avere tra le parti, ha quantificato con riferimento ai contratti di conto corrente un saldo finale a credito di parte attrice pari ad € 14.440,64.

Da quanto detto, quindi, deriva la condanna della BPP al pagamento di quanto indicato in favore di parte attrice.

La soccombenza di parte convenuta comporta la condanna della stessa al pagamento delle spese di lite, liquidate, tuttavia, tenendo conto del valore indeterminato con complessità media.

Anche le spese di CTU devono essere poste definitivamente a carico della parte convenuta, come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, definitivamente decidendo in ordine alla domanda proposta, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

condanna ^{Cont} al pagamento in favore della parte attrice della somma di € € 14.440,64 oltre agli interessi dalla data della domanda fino all'effettivo soddisfo.

Condanna ^{Cont} al pagamento delle spese di lite che liquida in € 5.077,00 per compensi, oltre spese forfettarie in misura pari al 15%, IVA e CAP come per legge.

Condanna ^{Cont} al pagamento delle spese di CTU come liquidate in corso di causa.

Spese di lite compensate.

Lecce, 2/09/2024

Il Giudice
Agnese DI BATTISTA